SENT. N. 64/25

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

| | |
|---|---|
| Marco PIERONI | Presidente |
| Alessandra OLESSINA | Consigliere relatore |
| Ivano MALPESI | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24207** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

**T. DI C.F.A. E M. & C. S.N.C.,** in liquidazione volontaria, con sede legale in ***omissis***, Corso ***omissis*** 263, P. IVA ***omissis***, in persona del liquidatore C.M.**,** nato a ***omissis*** il ***omissis*** ed ivi residente in Corso ***omissis***, P. 01 N. 1, c.f. ***omissis***;

**C.F.A.,** nato a ***omissis***, il ***omissis*** e residente a ***omissis*** in Via ***omissis***, c.f. ***omissis***, in proprio, socio illimitatamente responsabile e socio amministratore *ratione temporis* della "T. DI C. F.A. E M. & C. S.N.C.";

**C.M.**, nato a ***omissis*** il ***omissis*** ed ivi residente in Corso

***omissis***, P. 01 N. 1, c.f. ***omissis***, in proprio, socio

illimitatamente responsabile, socio amministratore *ratione temporis,* nonché liquidatore della "T. DI C.F.A. E

M. & C. S.N.C.".

Nessuno costituito in giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 22 maggio 2025, il Magistrato relatore Cons. Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del V.P.G. Cons. Alessandro Napoli, nessuno presente per parte convenuta, come da verbale.

Esaminati gli atti.

Rilevato in

FATTO

**1.** La Procura contabile ha convenuto in giudizio i convenuti in epigrafe indicati in relazione all'inadempimento degli obblighi relativi ad un finanziamento regionale e alla conseguente revoca del medesimo.

**1.1.** In particolare, parte attrice espone che la Regione Piemonte, a mezzo della propria società finanziaria Finpiemonte S.p.a., a seguito di relativa domanda presentata in data 25 febbraio 2008 sottoscritta da C.F.A.

per la T. S.n.c., di richiesta di agevolazione a valere sulla L.R.

n. 28/1999, concedeva alla citata società un finanziamento agevolato per euro 32.000,00, dei quali euro 12.800,00 a carico di fondi regionali, erogati in data 11 dicembre 2008.

Il finanziamento era assistito da garanzia consortile Confartigianato Fidi Piemonte limitatamente al 50 per cento della perdita definitiva.

**1.2**. In data 5 maggio 2009 scadeva il termine per la presentazione del

rendiconto finale - come previsto dall'art. 7 "Procedure" del Programma regionale, in virtù del quale "[l]*'impresa commerciale, entro 60 giorni dal termine della realizzazione dell'iniziativa, dovrà trasmettere al Gruppo tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli interventi effettuati*".

La rendicontazione dovuta non è stata presentata, nonostante sollecito da parte di Finpiemonte spa in data 12 luglio 2011.

Inoltre, in data 13 marzo 2015, senza darne opportuna comunicazione a Finpiemonte S.p.a., i soci della società, C.F.A.,

C.M. e C.L. cedevano il complesso dei beni

aziendali all'impresa "R.L." e contestualmente procedevano con lo

scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società, nominando a tal fine liquidatore C.M..

**1.3**.Accertata la mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa nei termini previsti, Finpiemonte S.p.A., con nota n. 17-18007 del 20.7.2017, dava avvio al procedimento di revoca del finanziamento, poi concluso con l'atto finale di revoca, nota n. 17-21214 dell'8.9.2017; con tale atto veniva, altresì, intimata all'impresa la restituzione della somma quantificata pari a complessivi euro 7.680,17 di cui euro 5.001,14 quale debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 2.679,03 a titolo di oneri di agevolazione, calcolati utilizzando il tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione e così come previsto dall'art. 8 ("*Metodologia e criteri di gestione del fondo – Revoca dei benefici*") del Programma regionale.

Peraltro, già in data 12.1.2011 la banca co-finanziatrice (Banca Popolare di

Bergamo S.p.A.) aveva comunicato la revoca degli affidamenti bancari per morosità nei pagamenti del finanziamento concesso e di aver ottenuto, in data 1.3.2012, decreto ingiuntivo (nei confronti della società T. S.n.c. nonché dei garanti P.M. e B.M.) anche per la parte di credito residuo

del finanziamento Finpiemonte S.p.A.

Con nota del 1° settembre 2020 Finpiemonte inviava adottava apposito atto di costituzione in mora per l'importo di euro 5.553,71.

**2.** La Procura contabile ha notificato invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c.

Al termine dell'attività istruttoria, la Procura contabile, ritenendo sussistenti le motivazioni poste a fondamento dell'invito a dedurre notificato, ha ritenuto di procedere con la citazione in giudizio per il recupero della somma di euro 5.553,71, maggiorata di accessori di legge, a favore della Regione Piemonte, a titolo di risarcimento del danno erariale, posto in essere con dolo o in via subordinata con colpa grave.

**3.** Nella pubblica udienza del 22 maggio 2025, la Procura, a fronte della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha chiesto la dichiarazione di contumacia e ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni già svolte in citazione.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

**1.** In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., di parte convenuta, che non risulta costituita nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

**2.** Venendo all'esame del merito, si osserva quanto segue.

Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.

Risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

**2.1.** In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).

**2.2.** Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App., nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell'erogazione pubblica, ed un livello quantomeno di colpa grave nella deviazione dal modello tipico di condotta normativamente previsto.

Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l'impresa beneficiaria non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato.

Tale omissione ha costituito causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo non restituito.

Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti un'irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di

iniziative imprenditoriali, secondo cui "*il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi,* […] *risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi*" e che "*il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente*" (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening-C-383/06). E, ancora, "*costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita*" (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre - C465/10).

I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo.

La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la dannosità della condotta dell'agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez.

III App., 22 settembre 2020, n. 1529; su caso analogo, di recente, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 40/2023), in quanto, in difetto dell'ottemperanza all'essenziale obbligo del *redde rationem*, rimane privo di dimostrazione, da parte convenuta - rimasta peraltro contumace nel presente giudizio -, l'effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della finalità pubblica.

**2.3.** Nel caso di specie, essendo una società il soggetto destinatario delle risorse pubbliche, deve essere richiamata la giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 296/2013), in base alla quale: "*Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione*".

Pertanto, nel caso di specie, alla responsabilità della Talos S.n.c. (in

liquidazione volontaria), società percettrice del finanziamento come tale direttamente soggetta al sopra ricordato obbligo di rendicontazione delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite, in virtù della propria pur imperfetta autonomia patrimoniale, deve affiancarsi in via solidale, altresì, la responsabilità personale dei convenuti C.F.A.

e C.M., soci illimitatamente responsabili e soci

amministratori ratione temporis della società.

È infatti evidente che l'omessa puntuale e corretta rendicontazione prima, nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, e l'omessa restituzione delle stesse poi, sono senz'altro direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti della medesima, quale legale rappresentante, amministratrice e *domina* di fatto della società percettrice.

I predetti convenuti hanno infatti violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, si sono direttamente ingeriti nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda, poi omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, infine non provvedendo, a tutt'oggi, alla restituzione dell'indebito, nonostante l'intimazione di Finpiemonte S.p.a.; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, essi stessi agenti contabili di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n.

112/2021).

Essi devono quindi rispondere, in solido, dell'ammanco pubblico con la società da essi *pro tempore* amministrata, che peraltro risulta ormai in liquidazione volontaria.

D'altro canto, la responsabilità dei convenuti C.F.A.

e C.M. si fonda in ogni caso sul loro illecito

arricchimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quinquies* della l. n. 20/1994, poiché le risorse pubbliche percepite e distratte dalle finalità pubblicistiche programmate si sono senza dubbio riversate, in virtù della natura personale della società, anche a loro diretto vantaggio (cfr. questa Sezione, n. 204/2021).

**2.4.** Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone al richiedente una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore (nonché, nella fattispecie, di socio personalmente responsabile) ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022).

**3.** Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna al risarcimento della sopra citata somma di euro 5.553,71.

Sulla predetta somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del contributo fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

**4.** Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto, **condanna** T. DI C.F.A.

E M. & C. S.N.C. in liquidazione volontaria,

C.F.A. e C.M., al

pagamento, in favore della Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.a., dell'importo di euro 5.553,71 (cinquemilacinquecentocinquantatre/71), oltre a rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione del contributo *de quo* sino al deposito della sentenza, e oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo.

**Condanna** T. DI C.F.A. E

M. & C. S.N.C. in liquidazione volontaria, C.F.A.

e C.M. al pagamento delle spese di

giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 1.213,92 (milleduecentotredici/92).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:

| | |
|---|---|
| Marco Pieroni | Presidente |
| Alessandra Olessina | Consigliere estensore |
| Ivano Malpesi | Consigliere |

| Il Giudice estensore | Il Presidente |
|---|---|
| Alessandra OLESSINA | Marco PIERONI |
| *F.to digitalmente* | *F.to digitalmente* |

Depositata in Segreteria il 17/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

*F.to digitalmente*

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

*F.to digitalmente*

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 17/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

*F.to digitalmente*